

Ar2



Paolo Spaziani

**La procedura civile in Italia  
nei primi anni del XX secolo**

Lessona, Chiovenda e Calamandrei  
nel tempo del primato di Mortara

*Prefazione di*  
Giovanni Mammone





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXIX  
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.gioacchinoonoratieditore.it](http://www.gioacchinoonoratieditore.it)  
[info@gioacchinoonoratieditore.it](mailto:info@gioacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2379-9

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: aprile 2019

*Alla memoria del Prof. Franco Cipriani  
«esempio animatore»*



# Indice

- 9 *Prefazione*  
Giovanni Mammone
- 13 *Capitolo I*  
*Il primato scientifico di Lodovico Mortara nella procedura civile di inizio '900*  
1. Dal codice Pisanelli del 1865 alla mortariana riforma del 1901. L'ascesa al primato di Lodovico Mortara, 13 – 2. Carlo Lessona e Giuseppe Chio-  
venda nel tempo del primato di Mortara, 19 – 3. Il passaggio di Mortara  
dalla cattedra alla magistratura, 28.
- 37 *Capitolo II*  
*I trionfi di Chioventa e le sventure di Lessona*  
4. La prolusione bolognese di Chioventa del 3 febbraio 1903, 37 – 5. Les-  
sona vittima dell'attacco di Mortara a Chioventa, 41 – 6. Lessona, Chio-  
venda e il concorso alla cattedra di Napoli, 45 – 7. La *Giurisprudenza*  
*animalesca* di Carlo Lessona, 49 – 8. La chiamata di Chioventa per chiara  
fama a Roma, 50 – 9. La pubblicazione dei *Principii*, 52 – 10. Lessona  
difensore della scuola italiana, 54 – 11. La traduzione del *Traité* del Gar-  
sonnet, 56 – 12. Il premio linco di Chioventa e i "rallegramenti" di  
Lessona, 58.
- 63 *Capitolo III*  
*La morte di Lessona, la (pseudo) pacificazione e l'"intervento" di Calamandrei*  
13. La morte prematura di Carlo Lessona, 63 – 14. La *Prefazione* di Chio-  
venda al *Trattato* di Lessona, 65 – 15. L'"intervento" di Calamandrei  
tra l'affetto per Lessona e l'avvicinamento a Chioventa. La misteriosa  
recensione del *Trattato* di Lessona, 69.
- 79 *Bibliografia*



# Prefazione

GIOVANNI MAMMONE\*

In un'epoca in cui il processo si presta a raffinate teorizzazioni concettuali ed in cui ogni branca della giurisdizione ha il suo codice di procedura (civile, penale, amministrativo, contabile, tributario) si stenta a credere che poco più di cento anni fa nel contesto accademico italiano non si avesse ancora ben chiara la dimensione scientifica della materia processuale. Non è un caso, anzi, che oggi gli studiosi si adentrino in analisi storiche ed approfondimenti biografici sui passaggi accademici di importanti processualisti italiani del secolo scorso per cogliere (ed apprezzare con spirito critico) il momento in cui, secondo Salvatore Satta, «la procedura civile diviene diritto processuale civile».

Il percorso da seguire è complesso, in quanto parte nel momento stesso in cui, unificata la Nazione, il giovane Stato tentò di coordinare gli ordinamenti degli stati preunitari e di conciliare tradizioni giuridiche che sul piano sostanzialistico trovavano comune origine nel diritto romano — con le suggestioni derivanti dall'esperienza della codificazione napoleonica e della dottrina tedesca — ma che sul piano processuale erano quantomai divergenti, prevalendo al riguardo legislazioni legate a consuetudini locali o a tradizioni derivanti da esperienze giuridiche di altri paesi. In quest'ambito il codice di procedura civile del 1865, elaborato per iniziativa del ministro Pisanelli, rappresentò un tentativo di razionalizzazione, avente soprattutto obiettivi di gestione pratica del contenzioso civile dinanzi ai giudici<sup>1</sup>.

Negli anni successivi numerosi furono i tentativi di correggere il codice, non solo per adeguarlo alle esigenze concrete della vita giudiziaria, ma anche per dare alle sue disposizioni un chiaro indirizzo sistematico che tenesse conto dei progressi della nascente dottrina

\* Primo presidente della Corte Suprema di Cassazione.

1. Per quanto riguarda la procedura penale nel 1865 fu esteso a tutto il territorio nazionale il Codice di procedura penale del Regno di Sardegna del 1859.

giusprocessualistica. Si succedettero commissioni parlamentari e ministeriali che produssero progetti di riforma più o meno condivisi dalle associazioni forensi e dalle scuole di pensiero degli atenei nazionali.

La censura principale che veniva mossa al codice del 1865 era quella di aver configurato un modello di giudizio di cognizione basato essenzialmente sulla formalità del processo scritto ed articolato mediante lo scambio di comparse, adottando di contro un rito sommario basato sul principio dell'oralità esperibile a richiesta di parte. Nella pratica accadde che il rito "ordinario" risultasse poco utilizzato, a tutto vantaggio del rito "sommario", che, pur considerato dal legislatore uno strumento processuale residuale, per la sua immediatezza fu più apprezzato dal Foro. Questo maggior gradimento pose in evidenza tuttavia le manchevolezze del modello del rito sommario in ragione di una disciplina carente e imprecisa sul piano tecnico.

L'opportunità di intervenire sul rito sommario, in attesa della riforma del processo civile (che sarebbe intervenuta molto più tardi, nel 1942), fu compresa da Lodovico Mortara, che, approdato alla docenza universitaria (ordinario a Pisa nel 1886) ed orientato sempre più nei suoi studi verso la procedura civile, scriveva le sue prime importanti opere (del 1887 il *Manuale della procedura civile* e del 1890 le *Istituzioni di diritto giudiziario*). Egli, per incarico del ministro della giustizia Cocco Ortu, fu estensore del *Regolamento* (regio decreto 31 agosto 1901) necessario per l'applicazione della legge 27 marzo 1901 n. 107 sulla *Riforma del procedimento sommario*.

In questo quadro storico-legislativo si collocano numerosi eventi accaduti nell'ambiente universitario italiano, legati all'affermazione delle personalità che avrebbero caratterizzato la comunità processual-civilistica nella prima parte del Novecento. Nei primissimi anni del secolo, infatti, si delineano definitivamente i percorsi scientifici e le sorti accademiche di Lodovico Mortara e di Giuseppe Chiovenda, due studiosi che per ragioni generazionali (erano nati il primo nel 1855 ed il secondo nel 1872) e di impostazione accademica ebbero un approdo diverso alla materia processuale.

Mortara si accostò agli studi processuali in un momento in cui ancora non era ben chiaro il confine tra l'insegnamento del diritto sostanziale e quello delle sue modalità di attuazione, tanto che in modo abbastanza generico la pratica e la dottrina si esprimevano ancora in termini di *diritto giudiziario*. Il suo contributo, in un'epoca in cui

si andava rafforzando il concetto dello Stato nazionale, consistette soprattutto nell'affermare che il *diritto processuale* (e non la semplice *procedura*) rappresenta uno strumento di parificazione delle parti del processo e di applicazione sostanziale e non solo formale della giustizia, così privilegiando la funzione pubblicistica del processo e, allo stesso tempo, elevando l'interpretazione della legge data dal giudice a momento dinamico del diritto.

Chiovenda, allievo di Vittorio Scialoja, che subì la forte influenza dell'insegnamento romanistico del suo maestro, vedeva invece nel processo una delle principali vie di affermazione della potestà statale, la quale non solo enunciava i diritti dei cittadini, ma ne governava anche l'applicazione mediante le regole di procedura, nell'ambito di una visione dello Stato che alcuni hanno definito autoritaria.

Entrambi erano tuttavia consapevoli che le regole processali non potevano ridursi ad una muta sequenza di norme ma dovevano essere inserite in un "sistema", che rappresentasse in tutta la loro coerenza le prerogative statuali.

L'inizio del secolo costituì anche un momento di separazione dei destini dei due studiosi, in quanto nel 1902, mentre Giuseppe Chiovenda otteneva il suo primo insegnamento universitario, Lodovico Mortara lasciava l'università ed era nominato consigliere della Corte di cassazione ed intraprendeva un percorso che lo avrebbe portato a ricoprire importanti incarichi nella magistratura, fino alla presidenza della Corte di cassazione di Roma, e ad essere chiamato a capo del Ministero di grazia e giustizia dal giugno 1919 al maggio 1920 nel governo presieduto da Francesco Saverio Nitti.

Il percorso accademico e scientifico dei due studiosi fu caratterizzato da un vivo antagonismo, nascente dalla diversità dell'approccio sociologico (diremmo con concetto moderno) e dottrinale alla materia. Sul piano, però, dello sviluppo del diritto processuale è questo il momento del passaggio dalla vecchia scienza, che considerava la procedura come qualcosa di empirico ed accessorio, alla nuova scienza che, secondo l'immagine di Capograssi, scopriva «la profonda giuridicità di quell'insieme [solo] apparentemente empirico di forme e di riti che era la procedura, i rapporti che vi si compongono, l'unità giuridica di questi informi empirismi, e la profonda connessione di essi con tutta la vita del diritto»<sup>2</sup>.

2. In *Giudizio processo scienza verità*, in *Opere*, Milano 1959, 68.

Con il progressivo affermarsi della dottrina chiovendiana sarebbe giunta a compimento la compiuta teoria del diritto processuale civile, basata su concetti giuridici e presupposti logici autonomi. Basilare fu il concetto di azione, inteso come «autonomo potere giuridico di realizzare per mezzo degli organi giurisdizionali l'attuazione della legge in proprio favore»<sup>3</sup>), avente contenuto di diritto soggettivo autonomo dal diritto sostanziale, compiutamente delineato dal Chiovenda fin dalla sua fondamentale opera *Principii di diritto processuale civile* del 1906.

Tutti questi eventi costituiscono lo sfondo su cui si inserisce il saggio di Paolo Spaziani. Esso è popolato dagli esponenti della dottrina processualciviltistica della seconda metà dell'Ottocento, che alla fine del secolo furono in qualche modo parte del movimento scientifico che scaturì dal confronto accademico e caratteriale tra due personalità fortemente delineate quali quelle di Mortara e Chiovenda.

Dal lavoro di Spaziani emerge un aspetto ulteriore, solo apparentemente marginale, ma ben presente nella figura di molti degli attori di quella stagione. Non solo Mortara e Chiovenda, ma anche altri protagonisti di quegli anni (si pensi a Carlo Lessona o a Piero Calamandrei ed ad altri che pure compaiono nella narrazione), seppero associare all'insegnamento universitario altre attività legate al mondo del diritto. Furono professori nelle università, ma anche avvocati nel foro o magistrati nella giurisdizione (ordinaria o amministrativa) e, in alcuni casi, resero servizi ulteriori nelle Istituzioni, partecipando a commissioni ed altri organismi governativi o ministeriali (spesso senza neppure ottenere il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti a Roma, noterà polemicamente Mortara).

Uno scritto, dunque, che nel ripercorrere vicende accademiche e personali con agilità e capacità di analisi fissa anche le caratteristiche di una *élite* di giuristi che, tra pregi e difetti, seppe dare alla dottrina giuridica italiana moderni orizzonti scientifici.

3. In *Principii di diritto processuale*, Napoli 1906–1923, IX.